
**Statuto
dell'Ente Autonomo
Fiera Internazionale di Milano**



Fondazione
Fiera
Milano

**STATUTO
DELL'ENTE AUTONOMO
FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO**

approvato con deliberazione
del Collegio Commissariale Straordinario di Fiera Milano
n. 24 del 9 dicembre 1999
e con Decreto del Presidente della Regione Lombardia
n. 1367 del 24 gennaio 2000
(B.U.R.L. n.6 del 7 febbraio 2000)
e con modifiche deliberate:
dal Consiglio Generale della Fondazione
del 12 novembre 2001
dal Consiglio Generale della Fondazione
del 3 luglio 2002
dal Consiglio Generale della Fondazione
dell'8 ottobre 2004
dal Collegio Commissariale della Fondazione E. A.
Fiera Internazionale di Milano
del 20 marzo 2006
e con Decreto del Presidente della Regione Lombardia
n. 4549 del 21 aprile 2006

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 Gennaio 2000 – n. 1367
Approvazione delle modifiche dello Statuto dell'E.A. Fiera Internazionale
di Milano, ai sensi della l.r. 29 gennaio 1999, n. 6

IL PRESIDENTE

Vista la l.r. 29 gennaio 1999, n. 6 “Disciplina delle funzioni amministrative relative all'Ente autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell'art.41 comma2, letter b) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 2 della citata l.r. 6/99, che prevede che le modifiche dello Statuto dell'Ente autonomo Fiera Internazionale di Milano siano approvate, su proposta deliberata dell'Ente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Comune di Milano;

Vista la deliberazione del Collegio Commissariale Straordinario della Fiera di Milano n. 18 del 27/28 ottobre 1999 avente ad oggetto “adozione delle modifiche statutarie ex art. 4 l.r. 29 gennaio 1999 n.6” con la quale è stato approvato il testo della proposta di modifica di Statuto;

Vista la DGR 26 novembre 1999 n. 46714 “Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: Statuto Fiera” con la quale venivano espresse alcune osservazioni in merito alla proposta trasmessa dal Collegio Commissariale;

Vista la successiva deliberazione del Collegio Commissariale Straordinario della Fiera di Milano n. 24 del 9 dicembre 1999 avente ad oggetto “esame delle osservazioni della Regione sulla proposta di statuto e determinazioni conseguenti”, con la quale, accogliendo le osservazioni formulate dalla Giunta regionale, è stato approvato un nuovo testo della proposta di Statuto dell'E.A. Fiera Internazionale di Milano;

Vista la richiesta del Collegio Commissariale Straordinario del 16 dicembre 1999, PG A11999/0050434, con la quale viene chiesto alla Regione Lombardia, nella fase di approvazione delle modifiche dello Statuto, di integrare la proposta inviata tenendo conto di osservazioni meritevoli di considerazione giunte successivamente alla Deliberazione del Collegio Commissariale stesso del 9 dicembre 1999;

Vista la DGR 22 dicembre 1999 n. 47305 “Richiesta di intesa al Comune di Milano, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 6/99, in ordine alla proposta di modifica dello Statuto dell'E.A. Fiera Internazionale di Milano” che, in considerazione della richiesta del Collegio Commissariale e per tenere conto delle istanze emerse successivamente, adegua la proposta di modifica dello Statuto e richiede l'acquisizione dell'intesa al Comune di Milano;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 3747 del 28 dicembre 1999; atto con il quale il comune di Milano esprime il suo assenso;

Ritenuto di approvare le modifiche dello Statuto dell'E.A. Fiera Internazionale di Milano, così come deliberato dalla Giunta regionale d'intesa con il Comune di Milano;

DECRETA

1. di approvare le modifiche dello Statuto dell'E.A. Fiera Internazionale di Milano secondo il testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di disporre, altresì, la trasmissione del presente decreto al Collegio Commissariale Straordinario dell'E.A. Fiera Internazionale di Milano;

3. di disporre, infine la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Roberto Formigoni

ARTICOLO 1

Denominazione, Scopo e Sede

1. L'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, istituito e disciplinato con il r.d. 1 luglio 1922, opera quale Fondazione di diritto privato (di seguito "Fondazione"), secondo quanto disposto dal codice civile nonché dalle specifiche norme di legge in materia.

2. La Fondazione ha sede in Milano, Largo Domodossola n. 1.

3. La Fondazione svolge funzioni di interesse generale, non ha fini di lucro e la sua gestione è ispirata a criteri di efficienza ed economicità.

4. La Fondazione ha lo scopo di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all'estero l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l'interscambio, contribuisca allo sviluppo dell'economia. A tal fine tutela il proprio patrimonio e ne cura l'incremento e lo sviluppo svolgendo attività commerciale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici.
Inoltre la Fondazione svolge, in quanto funzionali allo sviluppo delle imprese e alla loro capacità di operare sul mercato globale, attività e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture. Tali iniziative dovranno realizzarsi, in attuazione del principio di sussidiarietà, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche rappresentative del territorio, con le autonomie funzionali e con Associazioni ed Enti pubblici e privati, anche su proposta degli stessi, ed in coerenza con gli orientamenti programmatici della Regione Lombardia.

5. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma 4, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni, occorrenti per il conseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari. Può inoltre costituire altre società aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in dette società o enti, che non siano in contrasto o in sovrapposizione con lo strumento societario previsto all'art. 3.

ARTICOLO 2

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - dalle attività risultanti dall'ultimo inventario anteriore alla approvazione del presente Statuto;
 - dalle riserve costituite ai sensi dell'art. 12, comma 7, del presente Statuto e dalle somme prelevate dai diritti che il Consiglio Generale disporrà di destinare con proprie deliberazioni, a incremento del patrimonio;
 - dagli incrementi patrimoniali derivanti dalle attività controllate della Fondazione;
 - da eventuali contributi, lasciti o donazioni.
2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita col ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone.
3. Il patrimonio immobiliare è vincolato al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 1. L'alienazione è consentita soltanto per i beni non più funzionali, con delibera del Consiglio Generale che determinerà le modalità di reinvestimento nell'interesse delle finalità della Fondazione.

ARTICOLO 3

Società di gestione

1. Le funzioni a carattere imprenditoriale di cui all'art. 1 per lo svolgimento di tutti i servizi generali, propedeutici, strumentali e di comunicazione volti all'organizzazione dell'attività fieristica ed espositiva vengono svolte attraverso una apposita società per azioni, costituita dalla Fondazione che ne detiene il controllo attraverso la maggioranza assoluta.
2. Il Presidente della società di cui al punto precedente è nominato dall'Assemblea della stessa su designazione della Fondazione, con la procedura di cui all'art. 7.1.n.

ARTICOLO 4

Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - (a) il Presidente;
 - (b) il Consiglio Generale;
 - (c) il Comitato Esecutivo;
 - (d) il Collegio dei Revisori.

2. Tutti gli organi durano in carica tre esercizi e scadono alla data del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente ed i membri degli organi collegiali non possono essere nominati per più di due volte.

ARTICOLO 5

Presidente e Vice presidenti

1. Il Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1999 n. 6, e comunque ai sensi delle norme vigenti.

2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; convoca e presiede le sedute del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, ne determina l'ordine del giorno, dispone l'istruttoria degli atti per la loro deliberazione; vigila sull'attuazione delle deliberazioni di tali organi e sul conseguimento anche operativo delle finalità della Fondazione.

3. In caso di urgenza il Presidente può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo che andranno ratificate nella prima adunanza utile di quest'ultimo.

4. Il Consiglio Generale nomina tra i suoi componenti due Vice Presidenti: uno tra i membri designati dal Comune di Milano; uno tra i membri di cui alle lettere da f) a l) del punto 1 dell'articolo 6 del presente Statuto.

5. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente nominato tra i membri designati dal Comune di Milano. In caso di

assenza o impedimento anche di quest'ultimo è sostituito dal secondo Vice Presidente.

ARTICOLO 6

Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto dal Presidente e da venticinque componenti, tra i quali i due Vice Presidenti, nominati come segue:
 - (a) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - (b) tre rappresentanti della Regione Lombardia;
 - (c) tre rappresentanti del Comune di Milano;
 - (d) due rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale di Milano;
 - (e) due rappresentanti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
 - (f) tre rappresentanti dell'Industria;
 - (g) tre rappresentanti del commercio e dei servizi;
 - (h) due rappresentanti dell'artigianato;
 - (i) due rappresentanti dell'agricoltura;
 - (l) due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche;
 - (m) un rappresentante del settore cooperativo;
 - (n) un rappresentante dei lavoratori.

2. I componenti di cui alle lettere da a) ad e) sono designati dalle rispettive amministrazioni secondo le procedure interne a ciascun ente.
I componenti di cui alle lettere f), g), h), i), m) ed n) sono designati, su base proporzionale, dalle rispettive organizzazioni associative maggiormente rappresentative; il grado di rappresentatività e il numero dei rappresentanti che ciascuna organizzazione associativa deve designare sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa che disciplina la nomina nei consigli delle Camere di Commercio. A tale fine la Fondazione si avvale dei dati forniti dalla Camera di commercio di Milano relativi all'ambito della Provincia di Milano.
I componenti di cui alla lettera l) sono designati dal Presidente della Fondazione su segnalazione congiunta dalle associazioni più rappresentative degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche.

3. Il Presidente della Giunta della Regione Lombardia, preso atto delle designazioni di cui al punto 1, con proprio decreto di nomina, insedia formalmente il Consiglio generale.
4. Il Consiglio Generale è comunque validamente costituito anche nel periodo di sostituzione dei consiglieri, rimanendo prorogati i singoli componenti non ancora sostituiti sino alla designazione dei successori.
5. Nel caso di vacanza o dimissioni di uno o più consiglieri, si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. Il nominato dura in carica sino alla scadenza del componente sostituito.
Prima di tale nomina, il Consiglio è validamente costituito dai restanti componenti in carica, salvo quanto previsto dalla norma transitoria.
6. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza e la rinnovazione del Consiglio Generale.
7. Uguale effetto provocano le dimissioni o comunque la vacanza contestuale di tutti i membri designati di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1.

ARTICOLO 7

Poteri del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale esercita i poteri di indirizzo per il raggiungimento dello scopo e di verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati nella relazione previsionale e programmatica della Fondazione.
In particolare il Consiglio Generale:
 - (a) approva la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Comitato Esecutivo;
 - (b) approva, sulla base degli obiettivi economici fissati nella relazione di cui alla lettera a), il bilancio preventivo annuale e le sue variazioni;
 - (c) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio consolidato;
 - (d) adotta gli atti di straordinaria amministrazione;
 - (e) nomina, fra i propri componenti, i due Vice Presidenti e gli altri membri del Comitato Esecutivo, con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 5 e 8 dello Statuto;
 - (f) sceglie la Società di Revisione incaricata della certificazione del bilancio consuntivo;

- (g) determina l'emolumento del Presidente, dei Vice Presidenti, dei membri del Comitato Esecutivo e dei componenti il Collegio dei Revisori;
- (h) delibera le proposte di modifica allo Statuto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti;
- (i) delibera lo scioglimento, come da art. 14 dello Statuto;
- (l) delibera in merito alla costituzione e alla liquidazione di organismi societari o associativi, nonché all'acquisto, alla sottoscrizione e alla cessione di partecipazioni in organismi già costituiti;
- (m) determina l'indennità di carica dei componenti dello stesso Consiglio Generale su proposta del Presidente;
- (n) designa il Presidente della Società di cui all'art. 3 su proposta del Presidente della Fondazione;
- (o) designa i rappresentanti nei Consigli di Amministrazione delle società controllate e/o partecipate.

2. Il Consiglio Generale può delegare al Comitato Esecutivo l'adozione di atti di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli relativi al patrimonio immobiliare della Fondazione.

3. Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno; esso è convocato altresì ogni volta che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta. Gli inviti di convocazione, contenenti l'elenco delle materie da trattare, sono diramati almeno quindici giorni prima della data in cui dovrà aver luogo la seduta; nei casi urgenti il Consiglio è convocato con tre giorni di preavviso.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.

4. La seduta del Consiglio è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa il Direttore Generale, se nominato. Su invito del Presidente possono essere chiamati a partecipare alle

riunioni del Consiglio Generale dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati dalla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere. Le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte da persona designata dal Presidente.

ARTICOLO 8

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da sei membri, scelti dal Consiglio Generale tra i propri componenti, dei quali:
 - tre tra i rappresentanti di cui alle lettere da b) a d) del punto 1 dell'art. 6;
 - tre tra i rappresentanti di cui alle lettere da e) a l) del punto 1 dell'art. 6.

2. Il Comitato Esecutivo può delegare poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e può conferire incarichi specifici ai propri membri.

3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno quattro membri, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, almeno sette giorni prima della adunanza, ovvero, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.

4. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente eletto tra i membri designati dal Comune di Milano, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

5. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Sono tuttavia valide le riunioni di Comitato Esecutivo, anche se non convoca-

te, qualora siano presenti tutti i membri in carica e vi assistano tutti i membri del Collegio dei Revisori.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Presidente della società di cui all'art. 3 e il Direttore Generale, se nominato, mentre le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da persona incaricata dal Presidente.

7. I membri del Comitato Esecutivo non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della società di cui all'art. 3.

ARTICOLO 9

Poteri del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo:

- (a) delibera sugli atti di straordinaria amministrazione delegati dal Consiglio Generale;
- (b) predispone i progetti della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato della Fondazione;
- (c) può disciplinare i criteri di funzionamento del servizio di controllo interno della Fondazione e ne nomina il responsabile;
- (d) definisce, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio Generale nella relazione previsionale e programmatica e nei limiti del bilancio preventivo, i programmi ed i progetti da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l'esercizio dell'attività della Fondazione;
- (e) definisce la struttura organizzativa della Fondazione e può, in questo ambito, nominare il Direttore Generale e i dirigenti su proposta del Presidente, che li assume;
- (f) esercita i poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione;
- (g) nomina un Comitato Tecnico Consultivo composto da non più di sette

membri, prevalentemente espressione degli organizzatori di manifestazioni fieristiche, da disciplinare con apposito regolamento. Esso ha il compito di approfondire sul piano tecnico le problematiche di interesse della Fondazione e di esprimere pareri e/o proposte utili per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo;

2. Il Comitato Esecutivo determina, su proposta del Presidente, i poteri del Direttore Generale tra i quali la direzione del personale e l'esecuzione delle delibere. Il Direttore Generale è assunto con contratto di diritto privato. La durata della carica è comunque non superiore a quella degli organi della Fondazione.

ARTICOLO 10

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, che ne designa il Presidente; esso è composto da tre membri effettivi, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui:
 - (a) uno designato dal Comune di Milano;
 - (b) uno designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
 - (c) uno designato dalla Regione Lombardia.
2. Con gli stessi criteri e modalità, per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente.
3. I Revisori supplenti entrano in funzione in caso di assenza o di impedimento del corrispondente Revisore effettivo.
4. I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere nominati per non più di due volte.
5. Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
6. Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio Generale, tenuto conto delle tariffe dei Dottori commercialisti.

ARTICOLO 11

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica della Fondazione è predisposta dal Comitato Esecutivo e presentata al Consiglio Generale che l'approva entro il 30 aprile di ciascun anno.

Essa contiene:

- a) gli elementi analitici di verifica dei risultati economici e quantitativi dell'attività svolta nell'esercizio precedente e nel primo semestre dell'esercizio in corso rispetto agli obiettivi prefissati, nonché elementi utili di comparazione;
- b) la determinazione degli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio successivo.

ARTICOLO 12

Esercizio finanziario e Bilanci

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il Consiglio Generale è convocato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione dei bilanci dell'esercizio precedente, entro il 30 aprile per l'esame e l'approvazione della relazione previsionale e programmatica ed entro il 31 maggio per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.

3. Il bilancio consuntivo della Fondazione è redatto dal Comitato Esecutivo, in conformità alle disposizioni degli articoli da 2423 a 2426 Codice Civile, in quanto compatibili, ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'articolo 2427 Codice Civile, dalla relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 Codice Civile e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 Codice Civile.

4. Il bilancio consuntivo della Fondazione è certificato da una società di revisione e certificazione iscritta all'albo di cui all'articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, scelta dal Consiglio Generale.

5. Il Comitato Esecutivo è tenuto altresì a redigere il bilancio consolidato e la relativa relazione.
6. Il bilancio consuntivo ed il bilancio consolidato della Fondazione, con i relativi allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della adunanza del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato della Fondazione.
7. Il risultato di bilancio di ciascun esercizio è devoluto alle riserve.
8. Il controllo contabile sulla Fondazione è esercitato da una Società di revisione in conformità all'art. 2409 bis Codice Civile.

ARTICOLO 13

Vigilanza

1. La Regione Lombardia esercita le funzioni di vigilanza sulle attività della Fondazione, ai sensi delle leggi vigenti, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia della Fondazione, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza in rapporto ai risultati da perseguire e sia coerente con le disposizioni dell'art. 1, comma 4.
2. La Fondazione trasmette al Presidente della Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla loro approvazione, le delibere inerenti al bilancio preventivo ed alle sue variazioni al conto consuntivo ed all'assunzione degli impegni di spesa pluriennali.
3. Il Presidente della Giunta Regionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle predette deliberazioni, può rinviare le stesse alla Fondazione, con osservazioni per un nuovo esame.

ARTICOLO 14

Scioglimento e Liquidazione

1. Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme delibera della Regione Lombardia e d'intesa con il Comune di Milano, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può affidare in via straordinaria l'amministrazione della Fondazione ad un proprio commissario per un periodo non superiore ai sei mesi.
2. Per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di interesse pubblico, la Fondazione può essere messa in liquidazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su conforme deliberazione della Regione Lombardia e d'intesa con il Comune di Milano. Con il medesimo provvedimento il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
3. Il Consiglio Generale con l'intervento di almeno quattro quinti dei Consiglieri in carica può deliberare lo scioglimento della Fondazione e la nomina di uno o più liquidatori.
4. Il rendiconto finale presentato dal o dai liquidatori è soggetto all'approvazione della Regione, d'intesa con il Comune di Milano.
5. Le attività risultanti dopo il soddisfacimento dei Creditori sono, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottate su conforme deliberazione della Regione Lombardia e d'intesa con il Comune di Milano, devolute ad opere culturali ed assistenziali con particolare riguardo a Milano ed alla Lombardia.

ARTICOLO 15

Norma Transitoria

1. Gli organi, di cui all'art. 4 del presente statuto, che verranno ricostituiti al termine dell'incarico del Collegio Commissariale nominato con DPGR n. 1144 del 3 febbraio 2006, verranno a scadere con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1.7.2008/30.6.2009.

ALLEGATO

Atto costitutivo della Fiera di Milano
Regio Decreto 1° luglio 1922 n. 919
(G.U. n. 170 del 20 luglio 1922)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 8 giugno 1922 con cui il Presidente del Comitato della Fiera di Milano, debitamente autorizzato dal Comitato stesso, chiede che l'iniziativa che va sotto il nome di: Fiera di Milano Campionaria Internazionale venga eretta in Ente morale e ne sia approvato lo Statuto organico;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo

ART. 1

È costituito con sede in Milano, un Ente autonomo denominato "Fiera di Milano Campionaria Internazionale". Suo scopo è di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione dell'iniziativa, fin qui esistente, denominata "Fiera di Milano" e con tutte le facoltà inerenti.

ART. 2

L'Ente Autonomo predetto è costituito dall'attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori di essa Fiera. Il suo patrimonio iniziale è un milione di lire (1.000.000) conferito in parti uguali dall'attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori suddetti.

ART. 3

L'Ente Autonomo provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e coi mezzi indicati nello Statuto allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1922

VITTORIO EMANUELE

TEOFILO ROSSI

Visto il guardasigilli: Luigi Rossi.

A cura di Relazioni Esterne e Comunicazione
Fondazione Fiera Milano



Stampato a cura di Edizioni Fiera Milano SpA
Maggio 2006

Fondazione Fiera Milano
Largo Domodossola, 1 - 20145 Milano - Italia
tel. +39 02 4997.1
e-mail fondazione@fondazionefieramilano.it
www.fondazionefieramilano.it